

## IPOTESI PER NUOVA SOCIETÀ SPORTIVA DI BASE – SSB (COMMERCIALE)

Il presente documento contiene un'ipotesi di Società Sportiva di Base –SSB (commerciale) che tiene presente quanto contenuto dal D.Lgs 36/2021.

Ai fini del decreto legislativo 36 del 2021 (art. 2), si intende per:

a) associazione o società sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

**La disciplina recata dal decreto presuppone che le società sportive dilettantistiche entrino nell'ordinamento sportivo mediante l'affiliazione ad una FSN, DSA, EPS.**

nn) sport: qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli;

e) Attività Fisica Adattata (AFA): programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le «palestre della salute», al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione;

ff) palestra della salute: struttura di natura non sanitaria, sia pubblica che privata, dove sono svolti programmi di esercizio fisico strutturato e programmi di attività fisica adattata;

f) attività fisica o attività motoria: qualunque movimento esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello richiesto in condizioni di riposo;

ee) pratica sportiva per tutti: l'attività sportiva di base, organizzata o non organizzata, promossa dalla Repubblica in favore di tutte le fasce della popolazione al fine di consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica e di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità;

**Queste attività non sono esclusivamente riconducibili a quelle istituzionalmente attribuite all'ordinamento sportivo (anche internazionale), cioè a quelle tipiche delle FSN, che operano nell'ambito dell'agonismo (organizzazione di campionati, elaborazione regole tecniche, ecc.). Ad esempio lo stesso D. Lgs afferma che l'attività sportiva per tutti è promossa dalla**

"Repubblica", tale attività, cioè, è di preminente interesse per lo Stato sia sotto il profilo sociale, sia sotto quello della salute (prevenzione e cura).

Proprio per la loro importanza nell'Ordinamento statale e per la loro sostanziale non necessaria riconducibilità all'interno dell'Ordinamento sportivo (FSN, EPS, ecc.) tali attività, possono essere svolte anche senza il "riconoscimento ai fini sportivi" di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 36/2021. Pertanto, le attività indicate possono essere svolte da società commerciali: "Società Sportiva di Base" - SSB

Con l'introduzione della società commerciale "Società Sportiva di Base" "SSB" si opererebbe un completamento delle forme giuridiche per mezzo delle quali possono essere gestite le attività sportive in senso lato, che non sono di esclusiva pertinenza del CONI (Ordinamento sportivo) in quanto non agonistiche, ma che assumono particolare rilievo per l'Ordinamento Statale in termini di riduzione della spesa sanitaria e di coesione sociale. Si pensi ad esempio alle "palestre della salute" previste dall'articolo 2 del D. Lgs. 36/2021.

Le palestre della salute sono strutture di natura non sanitaria, sia pubblica che privata, dove sono svolti programmi di esercizio fisico strutturato e programmi di attività fisica adattata, cioè programmi di attività fisica pianificata e ripetitiva specificamente definiti attraverso l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti, sulla base delle condizioni cliniche dei singoli soggetti cui sono destinati, che presentano patologie o fattori di rischio per la salute e che li eseguono individualmente sotto la supervisione di un professionista munito di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, al fine di migliorare o mantenere la forma fisica, le prestazioni fisiche e lo stato di salute (ESERCIZIO FISICO STRUTTURATO, art. 2 lett. e) e programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze (ATTIVITÀ FISICA ADATTATA - AFA art. 2 lett. t).

In sostanza, le società sportive di base svolgerebbero con modalità non agonistiche tutte quelle attività/discipline sportive che nelle FSN e negli EPS sono finalizzate all'ottenimento di un risultato o sono comunque caratterizzate dall'agonismo (campionati, classifiche ecc.). Si pensi, ad esempio all'attività natatoria, al tennis, al fitness, al calcio e agli sport di squadra svolti per mero diletto o con il solo fine di svolgere attività fisica

Le SSB dovranno essere riconosciute dal Dipartimento dello Sport che ne certificherà le attività sportive di interesse generale e saranno poste sotto il controllo di Sport e Salute.

A tale fine nel Registro delle Associazioni e Società sportive, gestito dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarà inserita un'apposita sezione nella quale saranno iscritte le SSB.

Queste società riconosciute dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed iscritte nell'apposita Sezione del Registro tenuto da Sport e Salute, potranno godere delle medesime agevolazioni delle SSD / ASD, stante lo svolgimento di attività sportive di interesse generale con modalità non agonistiche.

Queste società sono inserite capillarmente nel tessuto sociale, e svolgono la loro attività in favore di soggetti che praticano lo sport quale semplice attività motoria o esercizio fisico controllato che consente la socializzazione e un sano stile di vita per i cittadini. Inoltre svolgono un'azione di prevenzione e terapia, attraverso la somministrazione del “farmaco esercizio fisico controllato”, per patologie quali le cardiopatie, le patologie respiratorie, il diabete e la depressione, contribuendo alla sensibile riduzione della spesa sanitaria.

Per tale funzione, alle SSB saranno applicate le agevolazioni previste per le ASD e SSD, senza che vi sia un aggravio di spese per lo Stato, poiché molte delle attuali SSD e ASD svolgeranno la loro attività utilizzando la nuova forma societaria delle SSB

Anche alle SSB verrebbe applicata la normativa lavoristica prevista dal DLGS 36 del 2021, stante il fatto che l'attività oggetto della prestazione di lavoro rientra nel concetto di sport così come definito dal medesimo decreto.

Si ritiene opportuno dare un quadro di sintesi della situazione attuale e di quella che si otterrà con l'introduzione della nuova società.

#### SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019

- Associazioni Sportive dilettantistiche - ASD: 94.405;
- Società Sportiva Dilettantistica - SSD: 5316;

Nascono quindi le SOCIETA' SPORTIVE DI BASE (COMMERCIALI) SSB .

I nuovi assetti societari dovranno prevedere le seguenti principali caratteristiche:

- sono società commerciali a tutti gli effetti;

Oggetto delle attività:

- pratica dell'attività sportiva di base non agonistica, per tutti cittadini, in tutte le sue espressioni di esercizio fisico controllato per la salute, benessere e tempo libero;
- pratica di tutti gli sport in forma non agonistica a partire da quelli più diffusi, quali Fitness, Nuoto, Tennis, Calcio, ecc.
- attività motoria finalizzata all' avviamento allo sport di bambini, ragazzi e adulti.

#### ATTIVITA' AGONISTICA

le attività agonistiche continueranno ad essere svolte dalle attuali SSD e ASD.

QUINDI AVREMO:

1. **ASD E SSD PER CHI VUOLE GESTIRE LO SPORT IN FORMA AGONISTICA ALL'INTERNO DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO (FSN EPS)**
2. **SSB (Società sportiva DI BASE) PER CHI VUOLE GESTIRE LO SPORT IN FORMA NON AGONISTICA E CON MODALITA' COMMERCIALI**

**Anche le SSB possono organizzare e gestire una o più delle suddette attività sportive**

Basta una sola attività sportiva di base non agonistica tra quelle suddette, svolte dalle SSB per avere diritto alle agevolazioni attualmente accordate alla SSD

Al Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali,

Gentilissima,

La ringraziamo dell'opportunità di confronto che ci offre in tema di "lavoro sportivo", ANIF in questi anni è sempre stata in prima linea per la difesa dello Sport e la tutela di chi lavora e vive di sport.

ANIF si è prodigata per promuovere una riforma dello Sport, giusta e sostenibile, che potesse garantire da una parte il massimo dei diritti ai lavoratori dello sport e dall'altra una sostenibilità economica per le società e associazioni che compongono, oggi, il sistema sport in Italia.

Sappiamo con certezza che lo Sport aiuta il benessere e la salute, e sappiamo con altrettanta certezza che lo Sport deve essere il più possibile accessibile a tutti.

Oggi la riforma è un grande passo avanti nella disciplina del lavoro sportivo, ma merita approfondimenti di carattere economico e di sostenibilità del sistema. Per tale ragione, in virtù della buona collaborazione avuta in questi anni tra istituzioni dello sport e ANIF (stretto dialogo con ministero e sottosegretariato) le chiediamo un'audizione nel merito della riforma stessa.

Ci proponiamo altresì di aprire un tavolo di lavoro insieme alle altre organizzazioni che si occupano di Sport, in particolare con le facoltà di scienze motorie.

Siamo certi che potremmo collaborare in maniera proficua ed efficace, pronti a renderci disponibili a qualsiasi confronto e a fornirle una lettura dello sport dilettantistico italiano, attuale e concreta.

Crediamo che la "consultazione pubblica" da Lei sollecitata e promossa sia un ottimo inizio e un grande passo verso tutti i portatori di interessi del mondo sportivo

Infine alla luce di quanto esposto la riforma varata il 28 febbraio 2021 è una riforma che, da tempo, il settore sportivo richiedeva, ma che tuttavia necessita di alcuni correttivi che le presentiamo di seguito la presente lettera.

## PROPOSTE DI MODIFICHE AL

### Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 , n. 36

**Attuazione dell' articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.**

#### **All'Articolo 6 (Forma giuridica),**

Al comma 1. dopo le parole "Titolo V" aggiungere le parole "Capo V" [in alternativa: sostituire le parole "società di cui al Libro V, Titolo V" con le parole "società di capitali di cui al Libro V del codice civile]

#### **NOTA**

La modifica è tesa ad escludere dalle forme adottabili quella di società di persone, ricomprese nel Titolo V. L'adozione della forma giuridica di società di capitali consente una migliore gestione dell'attività sportiva, anche con riferimento ai profili di responsabilità dei soci e al minimo di capitale sociale, rispetto alla forma di società di persone. La forma di società di capitali, con particolare riferimento alle spa e alle srl, consente inoltre un migliore controllo da parte delle istituzioni e degli organi di vigilanza. Essa, infine, si pone in coerenza con le realtà attualmente operanti nel settore dello sport dilettantistico.

#### **All'art. 7 (Atto costitutivo e statuto)**

Aggiungere il seguente comma "2. Le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle norme del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e da quelle relative alla forma societaria adottata, con esclusione di quelle riguardanti la distribuzione degli utili e alla distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento."

#### **NOTA**

La modifica ha lo scopo di rendere più chiara la differenza di disciplina tra le associazioni e le società. Infatti nel comma 1 della disposizione sono elencati i contenuti tipici delle associazioni, inapplicabili alle società'.

#### **All'art. 9 (Attività secondarie e strumentali)**

Nel titolo sostituire la congiunzione "e" con "o"

Al comma 1 sostituire "attività secondarie e strumentali" con "attività secondarie o strumentali"

#### **NOTA**

La modifica si rende necessaria stante la diversità del significato dei due termini. Le attività oltre che congiuntamente, devono poter essere alternativamente secondarie o strumentali.

#### **Art. 12 (Disposizioni tributarie)**

Dopo il comma 3 Aggiungere i seguenti commi:

"4. Per le società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro resta ferma l'applicazione dell'articolo 148, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

"5. Alle società ed associazioni sportive dilettantistiche titolari di un diritto reale sugli immobili nei quali si svolge l'attività sportiva si applica il regime di esenzione di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, art. 7, comma 1 lett i) e successive modificazioni, dal Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, articolo 91 bis commi 2 e 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27. "

#### **NOTA**

Le modifiche confermano la non imponibilita' ai fini **IRES** dei proventi derivanti dallo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, nonché l'esenzione dal pagamento dell'**IMU**

### **All'art. 35 (Trattamento pensionistico)**

1. Al comma 7 sostituire le parole “in misura pari al 20 per cento per l’anno 2021, in misura pari al 24 per cento per l’anno 2022, al 30 per cento per l’anno 2023, al 33 per cento per l’anno 2024” con le parole "in misura pari al 10 per cento per l’anno 2024, in misura pari al 14 per cento per l’anno 2025, al 18 per cento per l’anno 2026, al 22 per cento per l'anno 2027, al 26 per cento a decorrere dall'anno 2028, al 30 per cento a decorrere dall'anno 2029 e al 33 per cento a decorrere dall’anno 2030"

### **NOTA**

La modifica sub 1 estende il lasso di tempo per l'entrata a regime della contribuzione per i collaboratori coordinato e continuativi sportivi

### **Art. 36 (Trattamento tributario)**

Al comma 7:

1. Sostituire le parole " ed esclusivamente ai fini fiscali" con le parole "sia ai fini fiscali che ai fini contributivi".
2. Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma: " 7 bis. La soglia di esenzione di cui all’articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aumentata da € 10,000,00 a € 15.000,00."

### **NOTA**

La modifica sub 1. Si applica alle collaborazioni coordinate e continuative con tecnici sportivi (atleti, istruttori, allenatori, ecc.) la soglia di esenzione di cui all'art. 69 del DPR 917/1986 (TUIR) anche ai fini previdenziali. La modifica si rende necessaria per **uniformare il trattamento** di tecnici sportivi a quello previsto per le collaborazioni coordinate e continuative amministrativo-gestionali, per le quali l'articolo 37 al comma 4 prevede appunto l'operatività sia ai fini tributari che previdenziali. Questa modifica riveste grande importanza per il mondo sportivo dilettantistico.

La modifica sub 2. Appare opportuno operare l'innalzamento della soglia di cui all'articolo 69 comma 2 del Tuir, stante il fatto che il limite di € 10.000 risale al 2017.

### **Art. 37 (Collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionali)**

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola "professionale" con le parole "assimilate a quella da lavoro subordinato sportivo" ed eliminare le parole “per l’intero importo”.

La modifica si rende necessaria per rendere la disposizione coerente con quanto disposto dall'articolo 67, comma primo lett. m) ultimo periodo, a mente del quale del quale le prestazioni relative alle collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale non devono avere natura professionale e la base imponibile parte dalle somme eccedente il limite di cui all’articolo 69 del TUIR.